



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Apprezzamenti denigratori sull'attività professionale dell'avvocato di controparte nel riferire al cliente l'esito positivo della causa: rilevanza deontologica

*Viola gli artt. 42 e 52 cdf l'avvocato che, nel riferire al Cliente l'esito positivo della causa, pur potendo valorizzare diversamente la vittoria ottenuta, esprima apprezzamenti denigratori sull'attività professionale del Collega di controparte, in quanto lesivi dell'onore e del decoro di questi e dell'intera professione forense, oltre che del dovere di correttezza e colleganza (Nel caso di specie, l'avvocato aveva informato il cliente della vittoria della causa, che a suo dire l'avvocato di controparte aveva invece "gestito per perdere". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).*

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 71 del 24 giugno 2020 (pubbl. 2.1.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ettore ATZORI	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Gabriele MELOGLI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

## SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] iscritto all'Albo degli Avvocati Roma avverso la decisione in data 15/9/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [REDACTED] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

## FATTO

La vicenda trae origine da un esposto pervenuto al COA di Padova in data 22/04/09 da parte degli Avv. [REDACTED] i quali denunciavano il contenuto offensivo e diffamatorio nei loro confronti della lettera dell'Avv. [REDACTED] del 18/03/09, riferita alla vicenda dei lavoratori della [REDACTED] s.p.a., indirizzata alla società nonché alle organizzazioni sindacali del settore trasporto pubblico.

I lavoratori della società citata avevano proposto ricorso nella seconda metà degli anni '90 per ottenere una qualifica superiore e le relative differenze retributive maturate. Un gruppo di lavoratori facenti capo alle organizzazioni sindacali era tutelato dagli esponenti, mentre un altro gruppo era tutelato dall'Avv. [REDACTED]. Le controversie radicate dai due gruppi di lavoratori avevano avuto esiti diversi (domande inizialmente accolte e poi rigettate in appello per il primo gruppo; domande rigettate in primo grado e poi parzialmente accolte in appello per il secondo gruppo). Con la citata lettera del 18/03/09 l'Avv. [REDACTED] evidenziava che la Corte di Cassazione aveva sancito l'illegittimità dell'accordo sottoscritto dalla [REDACTED] s.p.a. con le organizzazioni sindacali (che invece era ritenuto legittimo dagli avvocati dei sindacati) nonché l'illegittimità delle trattenute operate, sottolineando che la causa iniziata con l'assistenza degli avvocati dei sindacati *"sembrava gestita per essere persa e questa è la convinzione dei lavoratori che si sono sentiti defraudati anche perché i loro difensori in Cassazione non hanno presentato alcuna memoria [...] E' da stupirsi come si possa avere perso una causa del genere..."* (cf. pag. 1-2 decisione).

Il COA di Padova forniva all'Avv. [REDACTED] informativa in relazione all'esposto il 18/06/09 e questi depositava il 19/01/10 deduzioni e documentazione. Il COA disponeva l'avvio del procedimento disciplinare il 16/11/09, dandone comunicazione all'incolpato e al PM *"per aver intenzionalmente inviato ad una pluralità di destinatari la lettera raccomandata 18/02/09 contenente espressioni sconvenienti e offensive e denigratorie nei confronti dei colleghi [REDACTED]"*

*indicati genericamente come gli avvocati dei sindacati ...”* contestando la violazione degli artt. 5, 6, 20, 22 e 29 vecchio CDF.

All'adunanza del 19/05/14 l'Avv. ██████ depositava una memoria, con due eccezioni preliminari ed istanze istruttorie. In primo luogo, lamentava la genericità del capo di incolpazione di conseguenza affetto da nullità; in secondo luogo chiedeva l'archiviazione del procedimento, poiché in situazione identica (sia oggettivamente che soggettivamente) rispetto ad analogo esposto presentato da altro collega davanti al COA di Bari, quest'ultimo aveva archiviato il procedimento.

Il COA respingeva entrambe le eccezioni preliminari: la prima poiché riteneva di aver compiutamente indicato il comportamento in contrasto con i precetti violati, indicando i nomi dei colleghi destinatari delle espressioni denigratorie e offensive, riportando data e contenuti della lettera; precisava peraltro che l'Avv. ██████ si era compiutamente difeso, per cui aveva perfettamente compreso quali fossero le violazioni deontologiche ipotizzabili. Quanto alla seconda, rilevava come ogni COA abbia assoluta autonomia di giudizio, che i fatti erano all'evidenza diversi, e che comunque non risulti vigente nel nostro ordinamento il principio del "precedente vincolante".

Ammesse le prove testimoniali e documentali richieste, escuteva i testimoni del COA, e nella successiva adunanza del 15/09/14 quelli indicati dalla difesa.

All'esito dell'istruttoria il COA riteneva l'incolpato responsabile dei fatti addebitati, per aver utilizzato espressioni sconvenienti e offensive e denigratorie nei confronti dei colleghi, genericamente indicati come gli avvocati dei sindacati, espressioni che sottintendevano una loro incompetenza professionale o, nella peggiore delle ipotesi, un infedele patrocinio. Rilevava che la difesa dell'Avv. ██████ si era incentrata solo a dimostrare la veridicità di quanto affermato nella missiva, ovvero che l'esito infausto dei giudizi patrocinati dai colleghi era dipeso dalla loro impostazione erronea (se non intenzionale) giuridicamente infondata della causa. Pur sentendo i testimoni sul punto, il COA riteneva che l'Avv. ██████ avrebbe potuto valorizzare diversamente la vittoria ottenuta (se questo era l'intento) nell'interesse dei suoi assistiti, senza ricorrere ad espressioni di apprezzamento denigratorie sull'attività di altri colleghi (art. 29 vecchio CDF), lesive dell'onore e del decoro di questi e dell'intera professione forense (art. 5 vecchio CDF), oltre che del dovere di correttezza e colleganza (artt. 20 e 22 vecchio CDF). Sanzionava il professionista con la censura.

La decisione è stata depositata in data 29/12/14, notificata in data 12/01/2015 ed impugnata 28/1/15 in proprio mediante deposito alla segreteria del COA di Padova.

## **MOTIVI DEL RICORSO**

L'Avv. ██████ chiede al CNF di dichiarare la nullità della decisione per genericità e contraddittorietà del capo di incolpazione, violazione del diritto di difesa, nonché per infondatezza delle censure addebitate. A suo dire le norme deontologiche violate non sarebbero conferenti ed i fatti addebitati risulterebbero del tutto generici; il mancato rinvio dell'udienza e la mancata riunione del presente ad altro procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti avrebbero compreso il diritto di difesa così come l'eccesso di potere (sviamento) del COA, che avrebbe dovuto trasmettere gli atti al PM perché valutasse l'eventuale infedele patrocinio degli esponenti. Nel merito sostiene la correttezza del proprio operato, sostenendo la veridicità di quanto affermato nella missiva, denunciando l'operato dei colleghi e della controparte, rilevando di aver fatto riferimento alle cause intentate dai sindacati e non ai colleghi esponenti, lamentando una serie di azioni intimidatorie delle quali risulta vittima da anni.

Con ulteriore memoria difensiva depositata in data 12/06/2019 l'avv. ██████ ribadisce le argomentazioni difensive già svolte sottolineando la bontà del suo agire nel rispetto del principio fondante la professione forense che richiede all'avvocato di uniformare il proprio comportamento all'effettiva tutela dei diritti.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente procedimento e quello recante n. 100/2016 riguardano il medesimo incolpato e afferiscono ai medesimi illeciti deontologici. I comportamenti che configurerebbero gli illeciti sono tuttavia differenti dato che nel presente si tratta di atto compiuto in ambito extraprocessuale mentre nell'altro l'illecito si sarebbe configurato nell'ambito processuale. Differenti sono anche i soggetti coinvolti. Ritiene pertanto il Consiglio che sia inopportuno disporre la riunione.

Il ricorrente contesta la genericità del capo di accusa poiché confonde le violazioni di cui agli articoli contestati dal COA di Padova, riferiti al pregresso codice deontologico forense, con quelle degli articoli - recanti i medesimi numeri ma riferite a diverse fattispecie - nel codice deontologico forense entrato in vigore successivamente alla decisione impugnata, in data 15 dicembre 2014. Le violazioni di cui agli articoli 5, 6, 20, 22 e 26 del pregresso c.d.f. trovano odierna corrispondenza negli articoli 9, 19, 52 e 42.

A prescindere dall'addebito delle specifiche violazioni codicistiche, la formulazione del capo d'incolpazione è sufficientemente chiara ed esauriente a consentire all'incolpato la comprensione dell'addebito e l'esercizio del suo diritto di difesa, puntualmente esercitato sin nel procedimento amministrativo innanzi al COA, il che ne esclude la nullità.

Per giurisprudenza costante non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora l'incolpato sia in grado di comprendere i fatti addebitati, contestati in modo chiaro ed esaustivo, per cui il professionista non rischia di essere sanzionato per fatti diversi o ulteriori. Peraltro, il capo di incolpazione non deve necessariamente individuare precisamente le norme deontologiche violate, quando l'incolpato sia in grado di comprendere il fatto contestato nella sua materialità (Cass. SS.UU. 29878/18).

Nel caso di specie il fatto che ha dato origine al presente procedimento è peraltro incontestato dallo stesso ricorrente, sì che è del tutto pacifico che la missiva datata 18/02/2009 contenente le affermazioni riportate nel capo di incolpazione, sia stata inviata dall'avv. [REDACTED] alla [REDACTED] S.p.a. ed alle OOSS coinvolte nella vicenda giudiziaria.

Sull'eccezione di nullità per mancato rinvio dell'udienza della seduta disciplinare, nonostante le sue gravi condizioni di salute, e la mancata riunione ad altro procedimento, la censura risulta priva di pregio: l'incolpato riferisce di aver chiesto la riunione ad altro procedimento disciplinare – nonché il rinvio dell'udienza – nel corso della seduta del 17/11/14 (pag. 20 del ricorso); la decisione del COA di Padova, tuttavia, è stata adottata nella seduta del 15/09/14. Risulta evidente, pertanto, che la censura debba intendersi riferita all'altro procedimento disciplinare e non a quello di cui si occupa.

L'Avv. [REDACTED] ritiene poi che il COA di Padova sia incorso in un vizio di eccesso di potere – nella specie lamenta lo sviamento – poiché sulla base dell'esposto, conosciuto il contenuto della lettera, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Procura, per le opportune valutazioni sul comportamento degli esponenti sulla commissione del reato di patrocinio infedele. La circostanza, infatti, risulterebbe provata dagli atti citati e da quelli prodotti al tempo stesso dal ricorrente.

A tacer del fatto che il Pubblico Ministero è parte del procedimento innanzi al COA e che è stato ritualmente notiziato di ogni fase del procedimento ivi compresa la fissazione dell'udienza dibattimentale, il COA ha adempiuto al proprio compito ed ha provveduto alla valutazione del contenuto della lettera, nella quale l'incolpato esprimeva apprezzamenti in relazione all'attività professionale dei colleghi esponenti. Non può ravvisarsi alcun eccesso di potere, né tanto meno uno sviamento, nella condotta del COA di Padova, che ha utilizzato il proprio potere disciplinare proprio per il fine per cui gli è stato conferito dalla legge, ossia la valutazione deontologica del comportamento degli iscritti.

Le argomentazioni difensive nel merito sono incentrate sulla veridicità delle predette affermazioni, corroborate da copiosa documentazione, sia attinente al caso giudiziario in materia lavoristica che vedeva il ricorrente nel ruolo di difensore di alcuni lavoratori non sostenuti dal sindacato, sia riferita all'ampio e variegato contenzioso che ha fatto da corollario alla vicenda principale, coinvolgendo in prima persona lo stesso avv. [REDACTED].

Di qui, secondo la tesi del ricorrente, non solo la giustificazione dell'accaduto ma anche la legittimità del suo agire, alla luce dei principi caratterizzanti la funzione difensiva disciplinata dalla legge professionale forense, con particolare riferimento all'obbligo di garantire l'effettiva tutela dei diritti e di informare il proprio comportamento ai valori fondanti la professione che impongono all'avvocato di affermare la verità e non concorrere alla realizzazione di attività illecite.

Orbene, va osservato che l'avv. [REDACTED] confonde i piani di azione del legittimo agire del professionista forense, comportamenti che vanno ovviamente improntati al rispetto dei dettati

normativi “uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico forense emanato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi degli articoli 35 comma 1 lett. d) e 65 comma 5”, come recita l’art. 3 comma 3 della L. 247/2012. E tra questi principi trovano albergo al titolo III del c.d.f. le norme relative ai rapporti con i colleghi che all’art. 52 del nuovo c.d.f. impongono il divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive nell’esercizio dell’attività professionale, riproponendo il medesimo dettato dell’art. 20 del pregresso codice deontologico, la cui violazione è stata contestata all’avv. ██████████ dal COA di Padova, in uno con la violazione dei principi generali di probità dignità decoro, lealtà e correttezza (art. 5 e 6) riferiti al rapporto di colleganza (artt. 22 e 29).

La (ipotetica) veridicità dei fatti indicati nell’offesa non ha rilevanza nella fattispecie, poiché il dettato codicistico è esplicito nel vietare le espressioni sconvenienti ed offensive *tout court*, qualunque sia il contesto in cui l’avvocato opera, di tal che tali espressioni sono di per sé rilevanti per ravvisare la violazione deontologica (cfr Cass. 11370/2016; CNF sentenza del 27 settembre 2018, n. 112). E lo stesso vale per il divieto di apprezzamenti denigratori, giacché l’Avvocato deve anche astenersi dal muovere critiche personali verso il collega (art. 42 già art. 29 precedente cdf) (CNF 19 marzo 2018 n. 8)

L’imputabilità dell’infrazione disciplinare ricorre ove vi sia la volontarietà dell’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando ad esempio la buona fede dell’incolpato, elemento di cui si può semmai tenere conto nella concreta determinazione della sanzione.

Per quanto concerne le espressioni offensive o sconvenienti è sufficiente la sussistenza di un animus iniuriandi dal quale emerge la volontà di esprimere apprezzamenti negativi sulla personalità e sul patrimonio morale dell’offeso, circostanza che ricorre appieno nel caso di specie atteso che lo stesso avv. ██████████ rivendica di aver bene agito per i motivi sopra riportati, nell’inviare la missiva contenente le espressioni di cui è stata contestata l’offensività.

Il nuovo sistema deontologico risulta di tipo misto, non tipico, ma improntato solo tendenzialmente alla tipicità, governato dall’insieme delle norme primarie (art. 3 c. 3 – 17 c. 1 – e 51 della L. 247/12) e secondarie (art. 4 c.2, 20 e 21 CDF) che dettano principi utili per circoscrivere il perimetro ordinamentale all’interno del quale deve essere ricostruito l’illecito disciplinare non tipizzato.

La violazione deontologica addebitata al ricorrente è comunque tipica poiché specificamente disciplinata dal nuovo CDF perché gli artt. 9 (doveri di dignità, decoro, probità ed indipendenza) e 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi ed istituzioni forensi) del nuovo CDF non prevedono sanzioni specifiche e riguardano i principi generali mentre rientrano nelle fattispecie tipizzate l’art. 52 del nuovo CDF (divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti) che sanziona (in via edittale) con la censura l’avvocato che utilizzi espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (analogamente al disposto di cui al previgente art. 20 CDF) e l’art. 42 che vieta

di esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega (come già indicava l'art. 26 previgente cdf).

L'avv. [REDACTED] avrebbe potuto diversamente valorizzare la vittoria ottenuta, come correttamente osserva il COA di Padova, così come avrebbe potuto segnalare al proprio COA i comportamenti deontologicamente scorretti dei colleghi ed all'Autorità Giudiziaria i comportamenti illeciti. Al contrario, gli era inibito rivolgere le espressioni di cui all'incolpazione, la cui valenza offensiva e denigratoria è indiscutibile giacché mette in collegamento la soccombenza in una causa ritenuta imperdibile ("è da stupirsi come si possa aver perso una causa del genere ...") con la difesa esercitata "dagli avvocati dei sindacati", cioè dagli avvocati che collaboravano con i sindacati e patrocinavano i lavoratori nel giudizio conclusosi in senso negativo con la pronuncia di Cassazione citata espressamente dall'odierno ricorrente nella lettera in questione.

Congrua appare la sanzione irrogata dal COA di Padova corrispondente a quella editale di cui all'attuale art. 52 (già art. 20 precedente c.d.f.), sanzione che va ad assorbire quella prevista per la violazione dell'attuale art. 42 c.d.f. (già art. 29 precedente c.d.f.).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2019;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 24 giugno 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

---